**CONTRATTO PER ATTIVITÀ STANDARD**

**TRA**

Il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso l’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi Dipartimento) con sede legale in via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. Albino Poli in qualità di Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento d’urgenza n. XX del XX.

**E**

La Società/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (d’ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante Sig. /Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; *(aggiungere altri partner se necessario)*

**PREMESSO CHE**

* esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
* la Parte Committente ha interesse a che siano effettuate le attività di Ricerca descritte nel Programma di Ricerca che saranno eseguite dal Dipartimento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

 **CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

1. La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione di attività di ricerca da svolgersi presso gli spazi e le strutture secondo quanto previsto e concordato tra le Parti nel Programma delle Attività di Ricerca (d’ora innanzi Programma - Allegato A).
2. Previo comune accordo tra le Parti, il presente Contratto potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto, approvato dai rispettivi organi competenti, in considerazione degli sviluppi del Programma e dei risultati ottenuti.

**Art. 2 – Programma delle attività di ricerca**

1. Le Attività avranno inizio alla sottoscrizione del presente Contratto a cura del Dipartimento e della Parte Committente e terminerà in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(oppure avrà la durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.
3. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del personale dello staff di Ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
4. Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni subiti a causa dell’esecuzione della Ricerca dal rispettivo personale o da terzi.

**Art. 3 – Responsabili delle attività di ricerca**

1. I Responsabili designati dalle Parti Contraenti per la gestione del Contratto sono:
* il Prof./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il Dipartimento,
* il Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per la Parte Committente

**Art. 4 – Corrispettivo delle attività di ricerca**

1. La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

*(Scegliere HP1 o HP2 e cancellare quello non utilizzato)*

*HP1 – in caso di scansione temporale predefinita*

* Il \_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
* Il\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al \_\_\_\_;
* Il restante \_\_\_\_ % al \_\_\_\_.

*HP2 – in caso di stato avanzamento lavori definito da Workpackage o Obiettivi intermedi*

* Il \_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
* Il\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto alla realizzazione del/dei WP \_\_
* Il\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto alla realizzazione del/dei WP \_\_
* Il restante \_\_\_\_ % al \_\_\_\_.
1. Il Dipartimento procederà con l'emissione di apposito avviso di fatturazione e rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto.

**Art. 5 – Riunioni, relazioni, e informazioni riservate**

1. Allo scopo di facilitare l’esecuzione delle attività di ricerca le parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo, di cui verrà redatto apposito verbale.
2. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi previsti.
3. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni al proprio staff che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
4. Il Dipartimento darà completa informazione alla Parte Committente dei risultati conseguiti nel più breve tempo possibile. Nel caso di risultati ritenuti innovativi il Dipartimento dovrà darne comunicazione per iscritto alla Parte Committente al fine di concordare come procedere per l’iter di valorizzazione del risultato ottenuto.
5. Le relazioni e/o i risultati delle attività di ricerca potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, da entrambe le Parti ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale.
6. L’utilizzo dei segni distintivi delle Parti è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

**Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 7 – Controversie**

1. Il presente Contratto si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.

**Art. 8 – Oneri fiscali**

1. Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo a carico della parte committente (anticipata in forma virtuale dall’Ateneo). È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONADirettore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Coordinatore Scientifico del ProgettoProf./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Verona, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Società/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Responsabile/ReferenteSig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |